



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 del 08-04-2021

UFFICIO COMMERCIO

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 15/2021 - RIPRESA ATTIVITA' DEL
LOCALE MERCATO SETTIMANALE CON DECORRENZA DAL
09.04.2021**

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 15 del 16 Marzo 2021 con la quale si prevedeva la proroga della sospensione, fino a nuove disposizioni, dello svolgimento del locale mercato settimanale ad esclusione degli operatori alimentari;

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 6, convertito con modificazioni nella l. n. 35 del 22 marzo 2020;
- il d.p.c.m. del 2 marzo 2021 contenenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2021, a mente del quale *“nella Regione Marche... cessano di avere efficacia le misure di cui alle ordinanze del Ministro della salute 12 e 13 marzo 2021, come rinnovate con ordinanza ministeriale 26 marzo 2021, e, a decorrere dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, come disciplinare dal Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 565 del 11 maggio 2020, recante il protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche;
- l'allegato A) alla deliberazione medesima, contenente il protocollo specifico per lo svolgimento delle attività dei mercati;

da intendersi totalmente richiamati e parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto:

- che occorre procedere alla riapertura delle attività del locale mercato settimanale del venerdì, per tutti i settori merceologici, a partire dal 9 aprile 2021, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali individuati con i provvedimenti di cui sopra;
- che le attività commerciali operanti nel locale mercato sono già suddivise in due zone distinte, Piazza Giorgiani e via Caro per il commercio alimentare, e le restanti aree (Corso Bramante, Piazza Garibaldi, via Mazzini, viale Martiri della Libertà e via Battelli) per il commercio non alimentare;

Ritenuto opportuno e necessario predisporre ulteriori istruzioni operative, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, anche in considerazione del fatto che non risulta possibile ampliare l'area di svolgimento delle attività del locale mercato;

Ritenuto, in particolare, di disporre:

- il ricollocamento in altri posteggi liberi, ove possibile, dei titolari di posteggio ubicati in Corso Bramante, con priorità per quelli attualmente dislocati all'intersezione con Piazza Garibaldi, in considerazione delle ridotte dimensioni della suddetta via di transito e della presenza di numerose attività commerciali fisse, tale per cui è prevedibile la creazione di assembramenti o, comunque, l'impossibilità a garantire la misure del rispetto del distanziamento sociale oltre il metro;
- che tutti gli operatori i cui banchi siano distanziati a meno di 2,40 m rispetto ai posteggi adiacenti, siano dotati di pareti laterali, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile - o in alternativa che la composizione del banco sia effettuata al contrario, in modo tale che la “conca” della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo;
- l'uso obbligatorio della mascherina protettiva e dei guanti per l'accesso all'area mercatale, sia da parte degli operatori che degli utenti;
- che durante la fase di vendita sia scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, ogni operatore dovrà indicare entrata e uscita al banco di mercato e andrà effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;

Preso atto, che sarà cura del personale di vigilanza comunale provvedere al rispetto del divieto di assembramento durante lo svolgimento delle operazioni di mercato, mentre gli ambulanti dovranno provvedere a garantire il rispetto del distanziamento minimo tra i clienti oltre che di tutte le misure igienico sanitarie previste dalle norme vigenti, al momento dell'attività di vendita;

Dato atto che qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto previsto dai protocolli vigenti nonché dal presente provvedimento, l'amministrazione potrà:

- se la fattispecie è causata da uno o più operatori, disporre l'immediato allontanamento degli stessi dal mercato, con conseguente sospensione dell'autorizzazione;
- nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei mercati, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 27.09.2018;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la riapertura delle attività del locale mercato settimanale del venerdì, per tutti i settori merceologici, a partire dal 9 aprile 2021, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali individuati con i provvedimenti di cui in premessa, da intendersi totalmente richiamati e parti integranti e sostanziali del presente atto;

DISPONE

1. il ricollocamento in altri posteggi liberi, ove possibile, dei titolari di posteggio ubicati in Corso Bramante, con priorità per quelli attualmente dislocati all'intersezione con Piazza Garibaldi, in considerazione delle ridotte dimensioni della suddetta via di transito e della presenza di numerose attività commerciali fisse, tale per cui è prevedibile la creazione di assembramenti o, comunque, l'impossibilità a garantire la misure del rispetto del distanziamento sociale oltre il metro;
2. che tutti gli operatori i cui banchi siano distanziati a meno di 2,40 m rispetto ai posteggi adiacenti, siano dotati di pareti laterali, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile - o in alternativa che la composizione del banco sia effettuata al contrario, in modo tale che la “conca” della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo;
3. l'uso obbligatorio della mascherina protettiva e dei guanti per l'accesso all'area mercatale, sia da parte degli operatori che degli utenti;
4. che durante la fase di vendita sia scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, ogni operatore dovrà indicare entrata e uscita al banco di mercato e andrà effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;
5. che qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto previsto dai protocolli vigenti nonché dal presente provvedimento, l'amministrazione potrà:
 - se la fattispecie è causata da uno o più operatori, disporre l'immediato allontanamento degli stessi dal mercato, con conseguente sospensione dell'autorizzazione;
 - nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari;
6. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, nonché la trasmissione:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Fermignano;
 - al Comando di Polizia Locale “Alta Valle del Metauro”;

– all'Ufficio Tecnico Comunale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica in generale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele Feduzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-04-2021 al 23-04-2021
Fermignano 08-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI